

# COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA (art. 13 l. 1338/1962)

di Giovanni DI MONDE\*

**Sommario:** 1. Nozioni generali. 2. Caratteristiche generali della documentazione. 3. Efficacia dei periodi riscattati. 4. Familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali. 5. Lavoratori autonomi, coltivatori diretto e coloni mezzadri. 5.1. L'esistenza del rapporto di lavoro. 6. Iscritti alla gestione separata che non sono titolari dell'obbligo contributivo.

## 1. Nozioni generali

Il sistema previdenziale riconosce in favore dei lavoratori, nei confronti dei quali il proprio datore di lavoro non abbia provveduto a versare i contributi previdenziali e per il versamento dei quali sia decorso il termine prescrizione, il diritto a vedersi costituire - con onere a carico del medesimo datore di lavoro inadempiente e, in mancanza di adempimento da parte di quest'ultimo, con onere a carico dello stesso lavoratore beneficiario, una rendita vitalizia reversibile pari

alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione generale obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

Infatti l'art. 13 l. 1338/1962<sup>1</sup> testualmente cita: "*Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del re-*

\* Direttore Regionale dell'INPS.

<sup>1</sup> L'art. 13 della legge 1338 del 12 agosto 1962 istituisce la rendita vitalizia.

gio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”.

Soggetti interessati sono:

- lavoratori dipendenti;
- collaboratori di imprese artigiane;
- collaboratori di imprese commerciali;
- collaboratori di imprese coltivatori diretti;
- collaboratori di imprese coloni o mezzadri;
- collaboratori gestione separata.

## 2. Caratteristiche generali della documentazione

La norma fa chiaramente riferimento a documenti di data certa per poter provare l'esistenza, la durata e la continuità del rapporto di lavoro. Il diritto al riscatto è stato poi esteso anche ai coadiuvanti delle imprese autonome e di imprese diretto-coltivatrici ma la premessa per concedere tale possibilità è sempre la documentazione di data certa che consenta una ragionevole certezza circa lo svolgimento dell'attività e il momento in cui è iniziata.

Quanto all'efficacia della prova documentale, la stessa deve risultare certa e più precisamente:

- non deve contenere cancellazioni o alterazioni;
- deve contenere la data dell'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro.
- La documentazione potrà essere prodotta in copia conforme, autenticata da un pubblico ufficiale.<sup>2</sup>

Per il lavoro prestato presso Enti pubblici, le documentazioni<sup>3</sup> presentate e rilascia-

<sup>2</sup> La copia può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco. La copia autentica del documento da presentare alle amministrazioni pubbliche, può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro funzionario addetto a ricevere la documentazione, su sola esibizione del documento originale.

<sup>3</sup> Documentazione utile ai fini della prova circa l'esistenza sono:

- il libretto di lavoro;
- la scheda professionale rilasciata dal Centro dell'Impiego - mod. C/2;
- le buste paga ed i libri matricola
- le lettere di assunzione, di licenziamento, lettere di referenze.

te ora per allora, possono essere ritenute valide solo se provenienti da pubbliche amministrazioni e sottoscritte dai funzionari responsabili in quanto basate sulle risultanze degli atti d'ufficio.

La durata, la continuità, la qualifica rivestita e la retribuzione del lavoratore possono essere provati con altri mezzi, anche orali (*dichiarazioni testimoniali*).

Le dichiarazioni testimoniali, in particolare, devono essere rilasciate da chi ha diretta conoscenza dei fatti e dovranno attestare la durata continuativa dell'attività lavorativa nonché contenere dati certi quali data di inizio e fine attività lavorativa. Se prodotte in copia le dichiarazioni testimoniali rese ai sensi della legge n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere prese in considerazione soltanto per periodi successivi alla data del documento per provare la durata del rapporto di lavoro.

Possono essere rilasciate dichiarazioni testimoniali anche da persone in relazione di parentela, affinità o dipendenza, con la parte interessata a condizione che tale circostanza venga preliminarmente dichiarata. (Si rimanda a quanto esposto sull'argomento con circolare n. 183/1990<sup>4</sup> e msg. 23295/2006<sup>5</sup>).

Le stesse dichiarazioni invece potranno essere prese in considerazione, sempre avendo cura di verificare la sussistenza delle condizioni di cautela fissate dalla circolare n. 183/1990, soltanto per provare la continuità di un rapporto di lavoro nell'arco temporale documentalmente accertato, oppure per provare durata e continuità quando il documento provi l'esistenza del rapporto di lavoro al tempo di formazione dello stesso ovvero indichi solamente la data di inizio o quella finale.

Le dichiarazioni devono essere rese espressamente ai sensi degli artt. 38 e 47

<sup>4</sup> Circ. n. 183 del 30/7/90 (Sent. Corte cost. n. 568/1989 sulla prova della durata del rapporto di lavoro e l'ammontare della retribuzione).

<sup>5</sup> Msg. n. 23295 del 30/8/2006 (sul retrodatazioni e/o post datazioni - dichiarazioni testimoniali).

del d.P.R. n. 445/2000<sup>6</sup> con piena assunzione anche penale per quanto dichiarato.

### 3. Efficacia dei periodi riscattati

I periodi riscattati hanno efficacia *ex tunc*, cioè come se il versamento fosse avvenuto nel passato, producendo gli stessi effetti giuridici ed assicurativi della contribuzione tempestivamente versata.

Pertanto se la costituzione della rendita vitalizia venga effettuata in favore di lavoratori già pensionati ed i contributi accreditati ai sensi dell'art. 13 si riferiscono a periodi antecedenti il pensionamento, danno luogo alla ricostituzione della pensione con effetto dalla decorrenza originaria; alla retrodatazione della decorrenza della pensione se i contributi accreditati comportino una anticipazione nel perfezionamento del diritto alla pensione.

L'onere dovuto dal richiedente deve comprendere, oltre alla riserva matematica relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione, anche il capitale di copertura delle quote di pensione spettanti per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di costituzione di rendita vitalizia.

Nel caso di domanda successiva alla decorrenza della pensione, l'onere deve essere determinato tenendo conto della futura ricostituzione della pensione. Al pensionato, pertanto dovrà essere posto anche l'ammontare della riserva matematica corrispondente alle maggiori quote di pensione arretrate, che verranno pagate a seguito della ricostituzione della pensione dalla decorrenza originaria.

Sono riscattabili:

- tutti i periodi di lavoro dipendente non coperti da contribuzione (perché omessa dal datore di lavoro) e non più sanabili per intervenuta prescrizione (a decorrere dal 1° gennaio 1996, ex art. 3 c. 9 l. 335/1995, le

<sup>6</sup> Artt. 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 (disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

contribuzioni previdenziali si prescrivono, e non possono essere versate, trascorso il termine di cinque anni; la prescrizione rimane decennale nel caso di mancata copertura assicurativa denunciata dal lavoratore o dai suoi superstiti);

- i periodi svolti come lavoratore agricolo dipendente (circolare 10701/78<sup>7</sup> e circolare 138/91<sup>8</sup>) non coperti per omissione contributiva;
- i periodi con omissione contributiva lavorati prima del compimento del 14° anno d'età (circolare 143/94<sup>9</sup>);
- i periodi di lavoro, con omissione contributiva, svolti con la qualifica di apprendista (msg. 45234/89<sup>10</sup>).

Non sono riscattabili i periodi di lavoro prestati in qualità di apprendista alle dipendenze di ditta artigiana, poiché il rapporto di lavoro sorge "o*pe legis*" e il mancato versamento dei contributi, accertato lo speciale rapporto di lavoro, va regolarizzato in via amministrativa (msg. 20760/93<sup>11</sup>).

Non sono riscattabili (se non dal 1/1/1997 in virtù del d.lgs. n. 564/1996<sup>12</sup>) i periodi di corsi di formazione, sia pure scritti sul libretto di lavoro e organizzati da Enti pubblici.

Alla domanda di riscatto per omissione contributiva vanno allegati i documenti che provino:

- l'esistenza del rapporto di lavoro (Circ. 183/90<sup>13</sup>);
- la durata del rapporto di lavoro e l'ammontare della retribuzione (vedi par. 2);
- per quanto riguarda la documentazione

vedi anche circolare 182/99<sup>14</sup>.

Come già evidenziato, resta ferma la necessità del documento come sola fonte di prova, ma viene ammesso il ricorso a qualunque mezzo probatorio per l'accertamento - quando necessario - della data dello stesso. Ciò consente di confermare la prassi amministrativa in vigore, sintetizzata ai punti 13) e 14) delle "Istruzioni di servizio n. 11", in ordine alla tipologia della documentazione da esibire e alla necessità che la stessa sia stata redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in un tempo successivo - ma non, comunque, all'epoca della domanda di applicazione dell'art. 13 in esame - a condizione che non sussistano elementi che la facciano ritenere costituita allo specifico fine di usufruire della facoltà concessa dal medesimo art. 13, con la particolarità che - all'occorrenza - con qualsiasi mezzo probatorio, anche testimoniale, possa essere fornita la prova della data dei documenti esibiti. La prova testimoniale è valida solo per la durata del rapporto di lavoro e non l'esistenza dello stesso.

Si ribadisce, che le dichiarazioni rilasciate *ora per allora* possono essere ritenute valide solo se provenienti da pubbliche amministrazioni e sottoscritte dai funzionari responsabili in quanto basate sulle risultanze degli atti d'ufficio.

#### 4. Familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338, nella parte in cui non prevede che la rendita vitalizia reversibile possa essere costituita anche in favore dei familiari coadiuvanti di imprese artigiane, è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale sin dal 1995, con sentenza n. 18 del 12-19 gennaio 1995. Secondo la Corte, infatti, la

<sup>7</sup> Circ. 10701 del 3/5/78 (applicabilità ai lavoratori agricoli dipendenti).

<sup>8</sup> Circ. 138 del 3/6/1991 (chiarimenti per agricoltori a tempo determinato).

<sup>9</sup> Circ. 143 del 10/5/94 (periodi assicurativi antecedenti il compimento dei 14 anni).

<sup>10</sup> Messaggio 45234 del 2 giugno 1989 (chiarimenti apprendistato).

<sup>11</sup> Msg. 20760 del 31 marzo 1993 (accreditamento contribuzione in favore degli apprendisti artigiani).

<sup>12</sup> D.lgs. n. 564 del 16/09/1996 (copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione).

<sup>13</sup> Circ. 183 del 30/7/1990 (sent. Corte cost. n. 568/1989 sulla prova della durata del rapporto di lavoro e l'ammontare della retribuzione).

<sup>14</sup> Circ. n. 182 del 29/09/1999 (comprende, tra l'altro, disposizioni di attuazione in materia di semplificazione della documentazione amministrativa).

norma impugnata è idonea a realizzare, anche nei confronti dei familiari coadiuvanti del titolare di impresa artigiana la possibilità di un trattamento sostitutivo di quello propriamente previdenziale, vanificato da omissioni contributive "irrimediabilmente consumate" per intervenuta prescrizione.

Rilevato che il predetto principio è stato ribadito dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 21/2001 e che la Corte di Cassazione ha reiteratamente riconosciuto, in questi ultimi anni, il diritto alla costituzione della rendita vitalizia a favore dei collaboratori delle imprese familiari sulla scorta di un'interpretazione estensiva della norma in questione (cfr. sentenze n. 8112 e n. 8250 del 1999; n. 14393 del 2000), si è giunti nella determinazione di conformare, con effetto immediato, l'azione dell'Istituto al predetto orientamento giurisprudenziale.

La facoltà di costituire la rendita può essere riconosciuta esclusivamente a favore dei collaboratori e dei coadiuvanti e non anche a favore del titolare dell'impresa artigiana o commerciale, non potendosi assimilare la posizione del lavoratore dipendente e, per quanto sin qui rilevato, del coadiuvante e del coadiutore, che perdono il diritto al trattamento pensionistico a causa delle omissioni contributive di un diverso soggetto (datore di lavoro, titolare di impresa commerciale o artigiana) e quella del titolare dell'impresa che, per un periodo della sua attività, omette il pagamento dei contributi dalla stesso dovuti (cfr., in tal senso, Cass. n.1114/2001).

L'applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 anche a favore dei familiari coadiutori e coadiuvanti degli imprenditori artigiani e commerciali comporta l'estensione ai predetti soggetti del regime probatorio previsto per i lavoratori dipendenti.

Conseguentemente l'accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti<sup>15</sup> di data certa dai quali possa evin-

<sup>15</sup> Tali documenti sono:

- l'atto costitutivo dell'impresa familiare;
- l'attestazione delle Commissioni provinciali da cui risulti

cersi l'esistenza dei rapporti di lavoro.

La prova della durata del rapporto può essere viceversa fornita anche tramite altri mezzi, ivi compresa la prova testimoniale. (Sul punto si vedano i chiarimenti contenuti nella Circolare 65/2008<sup>16</sup>).

Si precisa che la dichiarazione del Sindaco attestante la qualifica in base alle risultanze dagli archivi dell'Anagrafe Comunale non costituisce "prova di data certa" al fine di ottenere la costituzione di una rendita vitalizia.

Alla stessa stregua non costituiscono "prova di data certa" gli accertamenti esperiti dalle Autorità Comunali "ora per allora".

### **5. Lavoratori autonomi, coltivatori diretto e coloni mezzadri**

A seguito dell'ordinanza n. 21/2001 della Corte costituzionale e che la Corte di Cassazione ha reiteratamente riconosciuto, del diritto alla costituzione della rendita vitalizia a favore dei collaboratori delle imprese familiari sulla scorta di un'interpretazione estensiva della norma in questione (cfr. sentenze n. 8112 e n. 8250 del 1999, n.14393 del 2000), l'Istituto è giunto alla determinazione di conformare, con effetto immediato, l'azione dell'Istituto al predetto orientamento giurisprudenziale (circ. 32/2002<sup>17</sup>).

Pertanto il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è riconosciuto ai soggetti per i quali sia stata accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi CD/CM e sia stata verificata l'omissione contributiva, caduta in prescrizione, da parte del titolare dell'azienda.

l'iscrizione del familiare ai fini dell'assicurazione I.V.S.;

- l'attestazione dell'ispettorato del lavoro;
- la dichiarazione dei redditi di partecipazione: risultanze archivi INPS (sussistenza del rapporto assicurativo in assenza dell'accredito contributivo).

<sup>16</sup> Circ. 65 del 5/6/2008 (chiarimenti su rendita vitalizia ART e COMM).

<sup>17</sup> Circ. 32 del 1/2/2002 (su applicabilità ai componenti dei nuclei CDCM).

Occorre distinguere tra i periodi chiesti a riscatto che si collocano tra il 1957 e il 1961 e i periodi successivi al 1961.

Per i periodi che si collocano tra il 1957 ed il 1961 il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è riconosciuto in favore dei soggetti per i quali è accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi relativi alla gestione CD, sempre che sia incontestabile una omissione contributiva da parte del titolare dell'azienda.

Con la legge 26 ottobre 1957 n. 1047<sup>18</sup> l'assicurazione invalidità vecchiaia è stata estesa ai coltivatori diretti che esercitavano in maniera abituale la coltivazione dei fondi e si dedicavano al governo del bestiame nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitavano le medesime attività sui medesimi fondi.

L'assicurazione ai superstiti è stata, invece, estesa alla categoria dall'art. 25 della legge 153 del 1969<sup>19</sup>.

Pertanto negli anni in questione il presupposto di diritto per l'iscrizione negli elenchi di tali soggetti era dato dal possesso contestuale di uno status professionale, riferito all'attività esercitata e di uno status familiare, costituito dalla posizione di parentela ed affinità rispetto al titolare d'impresa.

In base a quanto statuito dalle norme in esame per il periodo 1957/1961 possono essere individuati i casi riconducibili all'esercizio del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art.13 legge 1338/1962 per periodi di attività documentata:

- parente e affine superiore a 14 anni, che risulta componente della famiglia alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, iscritto negli elenchi con zero giornate ovvero non iscritto negli elenchi pur avendo compiuto il 14° anno di età e non dichiarato dal titolare del nucleo;
- parente e affine, iscritto regolarmente negli anni 1957 e seguenti (o nell'anno 1958 e

successivi, etc.) al quale non risultano accreditate giornate per uno o più anni senza che sia intervenuto un provvedimento motivato di esclusione dagli elenchi;

- figli minori

Nelle ipotesi individuate il riconoscimento del diritto per gli anni 1957/1961 può essere concesso fino alla concorrenza di 104 giornate, per donne e giovani e fino a 156 giornate per uomini.

Ciò in relazione alle modifiche introdotte dall' art. 3 bis della legge 1 giugno 1991 n.166 in materia di riscatto contributi 1957/1961, previsto dall'art.11 della legge 2 agosto 1990 n.233 (circolare n.155 del 15 giugno 1991<sup>20</sup>).

Per quanto attiene ai giovani che compiono l'età minima per l'assoggettamento dell'obbligo assicurativo (14 anni) nel corso dell'anno medesimo, così come previsto con circolare n.271 del 27 novembre 1991 (punto due)<sup>21</sup>, il diritto alla costituzione della rendita vitalizia può essere esercitato per un numero di giornate proporzionato al periodo intercorrente tra la data del compimento del 14° anno di età e il 31 dicembre.

Per i periodi successivi al 1961 la legge 9 gennaio 1963 n. 9<sup>22</sup> ha modificato ed integrato i requisiti per l'appartenenza al nucleo CD nella parte in cui all'art.2 recita "... il requisito dell'abitudine nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame si ritiene sussistente quando i soggetti obbligati si dedicano in maniera esclusiva o almeno prevalente a tale attività. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegna il C.D. per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito."

In particolare il requisito dell'abitudine è ritenuto sussistente quando l'attività di diretta e manuale coltivazione e/o allevamento del bestiame è svolta in modo esclusivo

<sup>18</sup> Legge n. 1047 del 26/10/1957 (estensione dell'assicurazione IVS anche per i CD/CM).

<sup>19</sup> Legge n.153 del 30/4/1969 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).

<sup>20</sup> Circ. 155 del 13/06/1991 (contributi CD-CM periodo 1957-1961).

<sup>21</sup> Circ. 271 del 27-11- 1991-punto due- (contributi CD/CM ante 14 anni).

<sup>22</sup> Legge n. 9 del 9/01/1963 (riordino norme per CD-CM).

sivo o almeno prevalente rispetto ad altre attività lavorative.

In ordine alla situazione giuridica del nucleo rappresentata al punto precedente per gli anni 1957/1961 l'art.2 in esame introduce un ulteriore elemento costitutivo del nucleo e dell'attività svolta dai suoi componenti. Infatti oltre allo status familiare ed al requisito dell'abitudine, è richiesto il requisito della prevalenza.

Ulteriore novità introdotta dall'art. 9 della legge 9/1963<sup>23</sup> è rappresentata da un diverso sistema di attribuzione delle giornate al titolare e ai componenti del nucleo, ai quali vengono accreditate in misura fissa:

- 156 giornate se uomo
- 104 giornate se donna o giovani (ragazzo)

Successivamente ricondotte ad unità di parametro di accreditamento per tutti i componenti il nucleo a n.156 giornate dalla legge 3 giugno 1975 n. 160 con decorrenza 1 gennaio 1975.

La circolare 32/2002<sup>24</sup>, nel confermare che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è riconosciuto in favore dei soggetti per i quali è accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi relativi alla gestione CD, sempre che sia incontestabile una omissione contributiva da parte del titolare dell'azienda, ha chiarito che "restano esclusi dalla possibilità di sanare la posizione assicurativa i soggetti parenti ed affini" che:

- non risultano presenti nel nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno e/o degli anni di riferimento;
- risultano cancellati dagli elenchi a seguito di motivato provvedimento cristallizzato negli elenchi suppletivi di variazione
- risultano presenti nel nucleo familiare senza giornate accreditate in quanto iscritti negli elenchi quali unità a carico del titolare ai fini dell'assicurazione malattia di cui alla legge 22 novembre 1954 n. 1136<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Legge n. 9 del 9/1/1963 art. 9 (nuovo sistema di attribuzione delle giornate per CD/CM).

<sup>24</sup> Circ. 32 del 1/2/2002 (su applicabilità ai componenti dei nuclei CD/CM).

<sup>25</sup> Legge n. 1136 del 22/11/1954 (modalità di accredito per

L'art. 13 della legge 1338/1962 richiede, ai fini dell'ammissibilità alla costituzione della rendita vitalizia, che si debba necessariamente fare riferimento ad una data certa risultante da documentazione, atti ecc. ... che attestino la costituzione del rapporto di lavoro. Né è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell'interessato ovvero una attestazione rilasciata "ora per allora" volta a dimostrare l'esistenza della collaborazione, ad eccezione dell'ipotesi di documentazione rilasciata da pubbliche amministrazioni e/o Enti gestori dell'attività agricola.

Quanto ai minori, possiamo avere tre differenti tipologie di situazioni:

- minore "collaboratore unità attiva" senza giornate accreditate in quanto non attribuite o attribuite in misura ridotta;
- minore iscritto negli elenchi come "unità a carico";
- minore non iscritto.

Nella prima ipotesi, che si colloca temporalmente negli anni 1957/1961, si conferma che il richiedente fa valere il titolo di "status professionale" riferito all'attività esercitata e lo "status familiare", costituito dalla posizione di parentela ed affinità con il titolare dell'impresa. Al riguardo nulla osta all'accoglimento della domanda, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Parimenti l'ipotesi di minore iscritto negli elenchi come unità a carico fa riferimento a situazioni che si ricollegano al quinquennio 1957/1961, tuttavia, necessita di elementi probatori dello "status professionale".

La particolare posizione del minore non iscritto negli elenchi in qualità di unità attiva o unità a carico richiede una approfondita fase istruttoria in quanto deve essere documentata (onere del richiedente) l'esistenza di un rapporto di collaborazione, nonché la collocazione temporale del rapporto stesso.

È di tutta evidenza che la circostanza può interessare anche periodi successivi al quinquennio 1957/1961 dal momento che,

parenti ed affini presenti nel nucleo familiare CD/CM).

con la pubblicazione degli elenchi 1962 e seguenti venivano iscritti esclusivamente soggetti con copertura I.V.S..

Ad integrazione delle direttive impartite al punto 2 della circolare n. 36/2003<sup>26</sup> si precisa che la posizione di figlio minore "a carico" risultante dai modelli CD4 non costituisce a priori una obiettiva motivazione di reiezione della domanda. A tale proposito la predetta motivazione prevista dalla procedura 3 Erre "Risulta l'iscrizione negli elenchi di categoria quale unità a carico e non quale unità attiva per il periodo ..." non deve essere più utilizzata.

Nella fattispecie, infatti, qualora i riscontri istruttori dovessero risultare negativi, dovrà essere notificata all'interessato la motivazione del mancato accoglimento della domanda che, per la circostanza, è costituita dal fatto che non è stato dimostrato con documentazione certa l'effettivo svolgimento di un rapporto di collaborazione nell'ambito del nucleo.

Nell'ambito delle ultime due ipotesi rientra anche la particolare problematica della posizione del minore "studente" ricorrendone i presupposti secondo quanto precisato al punto 4 del messaggio n. 55 del 23 ottobre 2002<sup>27</sup>.

Al riguardo si osserva che in linea di principio la posizione dei figli studenti, che nella generalità dei casi sono registrati nel nucleo come "unità a carico" ai fini della assistenza per malattia, non costituisce a priori un impedimento alla richiesta di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338/1962. Ciò in quanto, se risulta accertata l'appartenenza al nucleo familiare, nonché il rapporto di collaborazione con il titolare, ovviamente documentati secondo le disposizioni contenute nelle circolari emanate in materia ed in conformità alle precisazioni fornite con la presente circolare, la domanda dell'interessato è suscettibile di accoglimento (circ. 10 del 22/1/2004<sup>28</sup>).

<sup>26</sup> Circ. 36 del 17/02/2003 (sui figli minori-prove documentali-chiarimenti su CD/CM).

<sup>27</sup> Msg. 55 del 23/10/2002 (su "minore studente").

<sup>28</sup> Circ. 10 del 22/01/2004 (chiarimenti su CD/CM).

Nella legge 28 ottobre 1957 n. 1047, istitutiva della gestione obbligatoria per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché nella successiva legge 9 gennaio 1963 n. 9, non vi è alcun riferimento ad una specifica esclusione dei soggetti infraquattordicenni nell'attività di lavoro svolto nell'ambito dell'azienda CD/CM, così come affermato dalla sentenza della Cassazione Sez. lavoro n. 12247/1999 e chiarito con circ. 112 del 24/6/2003<sup>29</sup>.

In tale ottica si ritiene che i principi e l'orientamento delle citate sentenze della Corte di Cassazione siano applicabili anche nelle ipotesi di richiesta di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338/1962 per periodi di collaborazione effettuati per attività svolta prima del quattordicesimo anno di età, naturalmente in presenza di "documentazione certa dell'epoca" (circ. n. 32/2002<sup>30</sup> e 36/2003<sup>31</sup>) atta a individuare prestazioni di fatto di un minore collaboratore del nucleo, pur se rese in violazione del divieto posto dalla legge e quindi esplicative dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo posto a carico del titolare del nucleo."

### 5.1 L'esistenza del rapporto di lavoro

La circolare 36/2003 chiarisce che la particolare posizione del minore non iscritto negli elenchi in qualità di unità attiva o unità a carico richiede un'approfondita fase istruttoria in quanto deve essere documentata (onere del richiedente) l'esistenza di un rapporto di collaborazione, nonché la collocazione temporale del rapporto stesso.

Rivestono caratteristiche di "prova certa" dell'attività lavorativa:

- dichiarazione del Sindaco attestante che dalla consultazione degli archivi riportanti la consistenza del nucleo familiare, per i periodi di riferimento, alla colonna "annotazioni"

<sup>29</sup> Circ. 112 del 24/06/2003 (iscrizione infraquattordicenni CD/CM).

<sup>30</sup> Circ. 32 del 1/02/2002 (su applicabilità ai componenti dei nuclei CD/CM).

<sup>31</sup> Circ. 36 del 17/02/2003 (sui figli minori-prove documentali-chiarimenti su CD/CM).

risultano registrazioni del tipo: agricoltore; contadino; lavoratore della terra.

Correlate alle predette annotazioni, l'Ufficio dell'Anagrafe comunale riporta, spesso, anche la qualifica del soggetto quale studente: es. minore - studente - contadino;

- attestazione dell'Ente Utenti Macchine Agricole (UMA) o del Consorzio Agrario ove negli appositi registri risulti la firma del richiedente la costituzione di rendita vitalizia apposta in occasione del prelievo, per conto dell'azienda, di carburante, concimi, ecc.;
- attestazione della ASL dalla quale risulti che il richiedente all'epoca è stato colpito da infortunio durante il lavoro nei campi. La circostanza è registrata, a norma, in appositi registri del Pronto Soccorso.

Ulteriori esempi di atti validabili come "prova certa" sono:

- rogito notarile attestante la presenza del coadiuvante all'atto della stipula e che, con riferimento allo status professionale, riporti la specifica annotazione della qualifica: "agricoltore, contadino, ecc.";
- sentenza che nel dispositivo riconosca il rapporto di lavoro, partecipazione, collaborazione ecc. del soggetto con il titolare dell'azienda autonoma.
- foglio matricolare recante l'indicazione della professione agricola: contadino, ecc..
- fogli di licenza agricola nell'ambito del servizio militare o di esonero per motivi connessi con lo svolgimento dell'attività agricola.

Sulla prova documentale, si vedano anche il Msg. 22705 del 14/7/2004 e il Msg. 1602 del 17/1/2006.

Il Msg. 23295/06<sup>32</sup> dà invece chiarimenti sulle attestazioni rilasciate da compagni di lavoro o dallo stesso datore.

Ripetiamo che *"le dichiarazioni testimoniali di cui all'oggetto non potranno essere utilizzate per retrodatare l'inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro quando il documento che prova l'esistenza*

<sup>32</sup> Msg. 23295 del 30/08/2006 (su retrodatazioni e/o post datazioni – dichiarazioni testimoniali).

*del rapporto indica in modo non equivoco le data di inizio e fine dello stesso poiché, altrimenti, proverebbero contro il documento, annullandone l'efficacia probatoria."*

Le stesse dichiarazioni invece potranno essere prese in considerazione, sempre avendo cura di verificare la sussistenza delle condizioni di cautela fissate dalla Circolare n. 183/1990<sup>33</sup>, soltanto per provare la continuità di un rapporto di lavoro nell'arco temporale documentalmente accertato, oppure per provare durata e continuità quando il documento provi l'esistenza del rapporto di lavoro al tempo di formazione dello stesso ovvero indichi solamente la data di inizio o quella finale.

Il Msg. 2641/2014<sup>34</sup> dà, infine, chiarimenti sulle attestazioni rilasciate dal Sindaco, chiarendo in particolare che "è necessario che l'attestazione del Sindaco non faccia un generico riferimento agli atti d'ufficio e dell'anagrafe comunale bensì contenga la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell'eventuale numero di protocollo del documento stesso al fine di consentire all'Istituto la verifica dei contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti in materia dall'art.13 della legge n. 1338 del 12 agosto 1962 [Omissis]. Quanto sopra, peraltro, conferma l'indirizzo già adottato dall'Istituto nella circolare n. 65 del 5 giugno 2008<sup>35</sup> in cui viene riportato l'orientamento della Corte di Cassazione - Sezione lavoro - che, con sentenza n. 4779 del 28 marzo 2003, ha precisato che le attestazioni rilasciate dal Sindaco con riferimento alle richieste di riscatto dei contributi non versati e prescritti, non costituiscono "prova di data certa".

<sup>33</sup> Circ. 183 del 30/07/1990 (sent. Corte cost. 568/1989 sulla prova della durata del rapporto di lavoro e l'ammontare della retribuzione).

<sup>34</sup> Msg. 2641 del 18/2/2014 (su attestazioni del Sindaco).

<sup>35</sup> Circ. n. 65 del 5 giugno 2008 (chiarimenti su rendita vitalizia ART e COMM).

**6. Iscritti alla gestione separata che non sono titolari dell'obbligo contributivo**

ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALLA LEGGE 335/95, ART. 2 COMMA 26, CHE NON SIANO TITOLARI DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO (circolare 101 del 26-7-2010 <sup>3</sup>)

La facoltà di costituzione di rendita vitalizia è poi estensibile a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata<sup>36</sup> di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest'ultimo.

Tale situazione si verifica non solo per le attività di collaborazione di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), ma anche per le altre attività in ogni caso soggette al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge n. 335/1995, anche in forza di successive disposizioni, per le quali l'onere del versamento della relativa contribuzione sia a carico del committente/associante (tale situazione si verifica, ad esempio, anche per il lavoro autonomo occasionale, in forza di quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326).

Viceversa, il beneficio non potrà essere

<sup>36</sup> Circ. n. 101 del 26/07/2010 (estensione della rendita vitalizia su Gestione Separata).

concesso, analogamente a quanto previsto per i titolari d'impresa, ove il destinatario della tutela previdenziale sia tenuto personalmente al versamento contributivo, come accade per i professionisti senza cassa.

La Circolare n. 101 del 2010 prevede, in particolare, al punto 4, che l'accoglimento delle domande di costituzione di rendita vitalizia è subordinato alla presentazione di documenti di data certa dai quali possa evincersi con certezza l'esistenza ed il tipo del rapporto di lavoro.

A titolo esemplificativo, la prova può essere fornita mediante:

- produzione di contratto di lavoro;
- buste paga;
- ricevute degli emolumenti erogati ex art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- estratti dei libri paga e matricola;
- dichiarazioni dei redditi;
- verbali assembleari;
- visure camerali storiche da cui emerga la nomina alla cariche medesime.

In considerazione del principio di cassa tuttora vigente nell'ambito della Gestione Separata, l'ammontare dei compensi dedotti e dimostrati dal richiedente determinerà il riscatto per l'intero anno (o per il periodo inferiore richiesto) solo se i compensi percepiti risultino di importo almeno pari all'ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali.

In caso contrario, sarà concesso di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti.

Abstract

*Il presente compendio è finalizzato di far comprendere l'evoluzione della legislazione relativa alla "rendita vitalizia" ed a ridurre la "discrezionalità" operativa in modo da diminuire il livello di rischio.*

*This compendium is intended to help understand the developments in legislation concerning "annuity" and reduce the "discretion" of operations in order to reduce the level of risk.*